

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
nella seduta plenaria del 20 aprile 2012 e nella procedura per circolazione degli atti
del 3 maggio 2012,

visti l'articolo 321^{bis} del Codice penale (CP; RS 311.0) e
gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente
l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica
(OATSP, RS 235.154);
in re: *Stadspital Triemli, Zurigo*, concernente la domanda del 21 febbraio 2012
per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale
in virtù dell'articolo 321^{bis} CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina
e della sanità pubblica,

decide:

1. Titolare dell'autorizzazione

Il responsabile per la ricerca da autorizzare allo Stadspital Triemli rimane il direttore medico prof. dr. med. Andreas Zollinger.

Non vi sono cambiamenti rispetto all'autorizzazione precedente. Il dispositivo del 9 aprile 2001 (autorizzazione originaria) rispettivamente del 10 giugno 2007 (proroga dell'autorizzazione) rimane dunque in vigore con gli adeguamenti menzionati nel dispositivo dell'8 marzo 2011 (adeguamento dell'autorizzazione).

2. Durata dell'autorizzazione

La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

I cambiamenti elencati qui di seguito che si presentano prima dello scadere dell'autorizzazione devono essere notificati immediatamente alla Commissione peritale:

- avvicendamento del direttore medico;
- cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa dell'ospedale;
- modifica dell'amministrazione dei dati;
- modifica del regolamento di accesso.

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizzazione completa.

3. Rimedi giuridici

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14, a partire dall'1° luglio 2012, Casella postale, 9023 San Gallo) in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione. Il ricorso deve essere presentato

in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

4. Comunicazione e pubblicazione

La presente decisione è notificata per scritto allo Stadtspital Triemli a Zurigo e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso, l'intera decisione presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94).

24 luglio 2012

Commissione peritale per il segreto professionale
in materia di ricerca medica:

Il vice-presidente, Rudolf Bruppacher